REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico dott. Perilli ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1224/03 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, promossa con atto di citazione notificato il 01.10.2003;

DA

AQUAFILI TEXTILE YARNS S.p.A.,con sede in Arco (TN) via Linfano, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* sig. Sergio Calliari, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Stefano Brendolan del Foro di Verona e Paolo Mirandola del Foro di Rovereto, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Rovereto, via Rosmini n. 18;

- attrice

CONTRO

UPDEAL LTD, con sede in Exhall Coventry, Unit 5 Bayton Way – Bayton Road Industriale Estate – Gran Bretagna;

- **convenuta contumace**

In punto: condanna al pagamento del corrispettivo di beni mobili compravenduti.

Conclusioni dell'attrice: "Accertarsi la sussistenza del credito di £ 10.305,33.= pari ad € 161216,47, vantato dalla società attrice nei confronti della convenuta per le causali di cui in narrativa e conseguentemente condannarsi a quest'ultima a pagare alla società Aquafil Textile Yarns la predetta somma oltre ad interessi legali".

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione di cui all'epigrafe, Aquafil Textile Yarns S.p.A. (di seguito: AQUAFIL), premesso che:

- la società Gardafilo S.p.A. –successivamente incorporata da AQUAFIL- effettuava, nel corso del 1999, forniture di tessuti alla società Updeal Ltd (di seguito: UPDEAL), con sede in Coventry, Inghilterra;
- in relazione alle forniture Gardafilo S.p.A. emetteva ed inviava ad UPDEAL due fatture commerciali recanti il complessivo importo di 10.305,03 in *british pounds* pari ad € 16216,47;
- la società inglese, "dopo avere temporeggiato, … solo con lettera del 23.04.2002 affermava sorprendentemente di non

avere mai ricevuto i tessuti in questione”;

tanto premesso, AQUAFILI citava avanti al Tribunale di Rovereto la società UPDEAL chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo della compravendita oltre ad interessi di legge.

Alla prima udienza, celebrata il 25 Marzo 2004, il giudice, verificata la regolarità della notificazione della citazione di UPDEAL in giudizio, dichiarava la contumacia della società convenuta. Il giudice sollevava, quindi, d’ufficio la questione della giurisdizione del giudice italiano e fissava sul punto udienza di precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 15 Giugno 2004, l’attrice precisava le trascritte conclusioni.

Il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando ad AQUAFIL termine fino al 15 Luglio 2004 per il deposito di comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata l’incompetenza giurisdizionale del giudice italiano a conoscere della controversia in favore del giudice del Regno Unito.

In punto competenza, la lite è soggetta al Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 Dicembre 2000 concernente la

competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Regolamento cosiddetto Bruxelles 1, di seguito indicato come: Regolamento).

Ricorrono infatti i presupposti, stabiliti dal Regolamento per la sua applicabilità, e cioè:

a) la materia "civile o commerciale" oggetto della causa, vertendosi in materia di pagamento di forniture commerciali (art. 1 del Regolamento);
b) la collocazione del domicilio del convenuto nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea (art. 2 del Regolamento);
c) l'inizio del procedimento successivamente al 1° Marzo 2002 (art. 66, primo comma del Regolamento), data di entrata in vigore del Regolamento (art. 76).

La questione della competenza è stata doverosamente sollevata dal giudice (art. 26 primo comma del Regolamento) perché parte convenuta non è comparsa (per il diritto processuale italiano è contumace) e non opera pertanto la proroga di competenza di cui all'art. 24 del Regolamento.

Con riguardo al secondo presupposto di applicabilità del Regolamento, sopra evidenziato sub. lett. b), va osservato che

parte convenuta è una società a responsabilità limitata di diritto inglese con sede in Inghilterra.

A mente dell'art. 60, secondo comma, del Regolamento n. 44, tale società è domiciliata in uno Stato Membro diverso dall'Italia e precisamente nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

Il Regolamento ha, invero, stabilito, nell'art. 60, un concetto "autonomo" di domicilio delle società e delle persone giuridiche, modificando così il criterio di rinvio al concetto internazionalprivatistico di sede sancito dall'art. 53 della Convenzione di Bruxelles del 27 Settembre 1968 (di seguito indicata come: Convenzione) che il Regolamento è espressamente destinato a sostituire (art. 68, primo comma).

Alla stregua dell'art. 60 del Regolamento ed in particolare delle specifiche indicazioni contenute nel comma secondo, la società UPDEAL è domiciliata nel Regno Unito perché, a quanto è dato di comprendere dalle scarne allegazioni attoree e dallo stesso "tipo societario" risultante dalla denominazione, in l'Inghilterra si trova il *place of incorporation* della società.

Il Foro Generale della società UPDEAL è, dunque, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il REGNO UNITO. La norma

stabilisce, infatti, -così come l'art. 2 della Convenzione - che le "persone domiciliate nel territorio di uno Stato Membro sono convenute… davanti ai Giudici di tale Stato membro" (cd. *forum rei*).

La società attrice, consapevole della carenza di competenza giurisdizionale del giudice italiano con riferimento al criterio generale del *forum rei* invoca, per radicare in Italia la vertenza, il criterio concorrente del foro speciale contrattuale (art. 5 n. 1 del Regolamento, già art. 5 n. 1 della Convenzione).

In materia contrattuale, tanto la Convenzione quanto il Regolamento, all'art. 5, consentono infatti all'attore di citare il convenuto, domiciliato nel territorio di uno Stato membro, davanti al giudice di un altro Stato membro: e precisamente "davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita" (*forum destinatae solutionis)*

Con riferimento al foro speciale contrattuale, nel vigore della Convenzione di Bruxelles, la Corte di Giustizia del Lussemburgo ha, con la prime due sentenze interpretativa della Convenzione (Corte di Giustizia CE, sentenza 6 ottobre 1976, nella causa 12/76 *Tessili c. Dunlop,* in *Racc.,* pag. 1473 e *Foro It,* 1977, IV, 50; sentenza 6 Ottobre 1976, nella causa 14/76 *De Bloos c. Boujer,* in *Racc.* 1497 e *Foro It.*, 1977, IV,50) affermato due orientamenti giurisprudenziali, successivamente confermati (Corte Di

Giustizia CE, sentenza 29 giugno 1994, nella causa C-288/92, *Custom Made Commercial, Racc.* pag. I-2913, *Foro It.,* Rep. 1994, voce *Giurisdizione civile,* n. 76*)* fino alla soglia dell'entrata in vigore del Regolamento (Corte di Giustizia CE, sentenza del 28 Settembre 1999, nella causa C-440/97 *Groupe Concorde c/ Sudawiharno Panjan*, in *RDIPP*, 2000, 217 e in *Foro It.,* , 2000, IV, 430 ; Corte Di Giustizia CE, sentenza del 5 Ottobre 1999, nella causa C 420/97, *Leathertex c. Bodetex,* in *RDIPP* 2000, 517 ed in *Foro It.,* , 2000, IV, 430).

Il primo indirizzo ermeneutico (sentenza *De Bloos cit.)* consiste nell'affermazione del principio per il quale "obbligazione dedotta in giudizio" significa obbligazione posta a base dell'azione concretamente esercitata.

Il riferimento all' obbligazione dedotta in giudizio, ossia dell'obbligazione posta a base della domanda, si risolve nell'applicazione del cd. m*etodo analitico,* che può condurre a ritenere competenti giudici di diversi Stati membri con riguardo alle diverse obbligazioni nate dallo stesso contratto (cfr. , sentenza *Leathertex cit),* quando queste debbano essere eseguite in Stati diversi.

Il secondo orientamento giurisprudenziale è riassunto nella seguente massima : *"L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 Settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in*

materia civile e commerciale, … dev' essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita va determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito (sent. *Groupe Concorde cit;* ma anche sentenze *Tessili e Custode made cit.).*

Il rinvio alla legge nazionale di diritto internazionale privato è sempre stato motivato dalla Corte sulla base della constatazione che le normative nazionali dei vari Stati membri hanno, in materia di contratti, concezioni molto divergenti circa il luogo di esecuzione delle obbligazioni e che tale luogo di esecuzione dipende dal contesto contrattuale al quale appartengono queste obbligazioni .

"*Infatti, talune delle questioni che possono sorgere in tale contesto, quali l'identificazione dell'obbligazione contrattuale che è alla base dell'azione in giudizio così come, in caso di pluralità di obbligazioni, la ricerca dell'obbligazione principale, possono solo difficilmente essere risolte senza far riferimento alla legge applicabile*" (sent. *Groupe Concorde cit.).*

In forza dei suddetti due orientamenti giurisprudenziali, l'opera dell'interprete, diretta alla determinazione del giudice competente in materia contrattuale, deve svolgersi, vigente la Convenzione, attraverso i seguenti due passaggi logici:

- l'identificazione dell' obbligazione *contrattuale* o di quella *principale*, in caso di pluralità di obbligazioni, contenuta nel rapporto dedotto in giudizio;
- l'individuazione del *locus destinatae solutionis* alla stregua del diritto sostanziale applicabile al contratto sulla base del diritto internazionale privato dello Stato del giudice adito.

In tale prospettiva, con riferimento alla domanda, oggetto di causa, di pagamento del corrispettivo contrattuale per la vendita di merce, il foro speciale concorrente dell'esecuzione del contratto andrebbe, dunque, determinato sulla base delle legge che stabilisce il luogo di pagamento di somme di denaro, legge che va individuata secondo le norme di diritto internazionale privato italiano.

La determinazione della competenza del giudice, sotto il vigore della Convenzione e secondo la Giurisprudenza della Corte, è operazione logica spesso assai complessa, come rilevato più volte dagli avvocati generali presso la Corte di Giustizia (avv.to generale Lenz nel caso *Custom made cit.*, avv.to generale Leger nel caso *Groupe Concorde cit.* e avv.to generale Colomer nel caso *Leathertex*) e riconosciuto dalla stessa Corte (sentenze *GIE* e *Lethertex cit.).* La complessità, dipendente sia dalla non sempre univoca operazione di individuazione e qualificazione dell'obbligazione dedotta in giudizio sia dalle difficoltà di ricerca della *lex cause* secondo le

norme di conflitto, è solo attenuata, ma certo non eliminata, dall' esistenza, in materia contrattuale, delle regole di conflitto uniformi contenute nella Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, diritto uniforme richiamato dalla stessa giurisprudenza della Corte (sentenza *Custom made commercial, cit.).*

Va però osservato, per entrare nel cuore della decisione, che il Regolamento è intervenuto a semplificare, o meglio ad eliminare, il procedimento logico che il giudice deve seguire al fine di determinare la competenza internazionale in materia di foro speciale nei contratti di compravendita..

La lettera b), aggiunta dal Regolamento al n. 1 dell'art. 5, stabilisce infatti, espressamente che "*ai fini dell'applicazione della presente disposizione, e salva diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni il luogo situato negli Stati membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto"*.

La norma introduce un concetto preciso di luogo di esecuzione delle obbligazioni nel contratto di compravendita, individuandolo nel luogo di consegna dei beni, sia pure ai limitati fini della determinazione della competenza giurisdizionale (*ai fini dell'applicazione della presente disposizione).*

La nuova regola ha un indubbio ed immediato effetto: quello di eliminare, in materia di contratto di compravendita, l'applicazione del cd. *metodo analitico*; il legislatore comunitario stabilisce, infatti, a chiare lettere, che il luogo di esecuzione delle obbligazioni, di tutte le obbligazioni, che scaturiscono da un contratto di compravendita è, ai fini della determinazione della competenza, il luogo della consegna della merce; ciò a prescindere dal luogo in cui le obbligazioni debbano essere eseguite secondo la *lex causae*.

Nel caso in esame, è dunque irrilevante che *l'obbligazione dedotta in giudizio* sia quella di pagamento di una somma pecuniaria a titolo di corrispettivo; ciò che conta, per individuare il giudice competente in quello del luogo di consegna della merce, è che si tratti di obbligazione che ha fonte in un contratto di compravendita.

In base al nuovo at. 5 numero 1 lett. b) del regolamento, il criterio di competenza speciale concorrente, consistente nel *forum destinate solutionis* dell'obbligazione dedotta in giudizio da AQUAFIL, è dunque il foro della consegna della merce.

Per decidere sulla propria competenza, questo giudice deve, dunque, solo individuare quale sia il luogo della consegna della merce.

L'interpretazione letterale della lettera b) dell'art. 5 n. 1 conduce il giudice ad individuare il luogo di consegna in quello in cui la merce entra nella disponibilità materiale dell'acquirente e quindi, nel caso di specie, nella

luogo della sede della società in Inghilterra, dove la merce è stata inviata dall'attrice, come si evince dai documenti di trasporto dalla stessa AQUAFIL dimessi in giudizio.

Senonchè si deve osservare che il termine "consegna" ha sovente, nel linguaggio giuridico, un significato diverso da quello che esso ha nel linguaggio comune. Va, in particolare, evidenziato che proprio in materia di vendita internazionale di merci, qual è quella in oggetto, il termine *consegna* ha un significato giuridico "convenzionale" e diverso dal significato letterale.

La vendita internazionale di merci è infatti regolata dalla Convenzione di Vienna del 1980 che ha introdotto un diritto uniforme di carattere materiale. In base all'art. art. 31 lett. a) della convenzione di Vienna, l'obbligazione di consegna del venditore, *quando il contratto implica un trasporto di merci,* si esegue con la consegna della merce al trasportatore; la regola coincide con quella del codice civile italiano in caso di vendita da "piazza a piazza" (art. 1510 secondo comma C.C.).

Stando alla Convezione di Vienna ed al codice civile italiano, il luogo di consegna della merce, inviata da AQUAFIL ad UPDEAL, sarebbe dunque in Italia, perché in Italia AQUAFIL consegnò la merce al trasportatore.

Va, inoltre, incidentalmente, osservato che, in base alla stessa Convenzione di Vienna, sempre in Italia andrebbe individuato il luogo di esecuzione della

obbligazione di pagamento del prezzo e ciò in base all'art. 55 lett. a) della stessa convenzione, la cui previsione è conforme all'art. 1182 terzo comma c.c. italiano.

In tale contesto normativo, spetta al giudice stabilire se il Regolamento, quando introduce la regola della competenza contrattuale legata al luogo di consegna della merce, intenda stabilire un concetto autonomo di consegna, conforme al significato letterale della parola, ovvero indichi un concetto giuridico suscettibile di diversa interpretazione secondo le leggi nazionali ovvero secondo la Convenzione di diritto materiale uniforme di Vienna.

Per questa seconda ipotesi, si dovrebbe anche chiarire se il giudice, ai soli fini della determinazione della competenza giurisdizionale, debba compiere quella stessa operazione logica, propugnata dalla Corte di Giustizia vigente la Convenzione di Bruxelles (sentenze. *Tessili, Custom Made Commercial* e *Groupe Concorde*.) e cioè l'individuazione, in base alle norme di conflitto, della legge che disciplina l'obbligazione di consegna della merce.

Tale questione, che è stata seppur sommariamente trattata in corso di causa, va risolta da questo giudice, perché essa non può non esser sottoposta all'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia, alla quale è sottratta –*in subiecta materia*- non solo la richiesta di rinvio pregiudiziale del giudice di prima istanza

–come avviene anche in base al protocollo del 3 giugno 1971 sulla interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - ma anche quella del giudice superiore che non sia giudice di ultima istanza (cfr. art. 68 del Trattato, più restrittivo dell'art. 234).

Ritiene questo giudice che la soluzione della questione dipenda dall'interpretazione del Regolamento quale fonte di diritto comunitario.

A favore della tesi contraria al "concetto autonomo" di luogo di consegna, contenuto nel Regolamento, è possibile portare un argomento giuridico ed uno di ragionevolezza.

Sotto il profilo giuridico va osservato che, in base al diciannovesimo "considerando" del Regolamento deve essere garantita una "continuità interpretativa" tra la Convenzione ed il Regolamento stesso.

In'un ottica di continuità interpretativa si potrebbe trasporre la giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia con riferimento *al luogo di esecuzione dell'obbligazione* (sentenze *Tessili*, *Custode made* e *Groupe Concorde cit.)* anche *al luogo di consegna della merce* e ciò sulla base della constatazione che, anche nella determinazione del luogo di consegna

della merce, così come di quello di esecuzione dell'obbligazione, è possibile rinvenire normative nazionali tra loro divergenti.

L'argomento ulteriore, di "ragionevolezza", attiene alla "volontà del legislatore". Sarebbe dunque irragionevole che il Legislatore comunitario avesse adottato un concetto autonomo di "consegna", riferito al luogo in cui la merce entra nella disponibilità materiale dell'acquirente, scegliendo così, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, un concetto di consegna della merce contrastante con la disciplina materiale -contenuta nella Convenzione di Vienna del 1980- normalmente applicabile, nel merito, alla stessa controversia.

Tali argomenti sono però superati da ragionamenti ermeneutici di segno contrario.

Va, innanzitutto, osservato che il "il principio di continuità interpretativa" tra Convenzione e Regolamento, se vale per le norme trasfuse dal Trattato all'atto comunitario, non può valere per le innovazioni normative.

E' indubbio, perché si evince dai lavori della Commissione 99/348 per la revisione della Convenzione di Bruxelles, che la previsione della lett. b) dell'art. 5 n.. 1 fu introdotta proprio al fine di creare una "discontinuità" regolamentare rispetto alla giurisprudenza

della Corte di Giustizia in materia di luogo di esecuzione delle obbligazioni" e risolvere, quindi, le complessità connesse al procedimento logico di individuazione del giudice competente in materia di contratto.

Nell'ottica della "continuità interpretativa", non è quindi alla giurisprudenza sopra citata (*Tessili, Custom made e Groupe Concorde)* della Corte che si deve fare riferimento ma ad altra giurisprudenza della stessa Corte, relativa ai principi sottesi alla Convenzione di Bruxelles, utile anche per interpretare la novità normativa.

Va, dunque, ricordato, a sostegno dell'interpretazione autonoma, che la Corte di Giustizia ha sempre propugnato, "nei limiti del possibile", un' interpretazione autonoma delle norme della Convenzione di Bruxelles "*in modo da garantire a questa piena efficacia conformemente agli scopi dell'art. 220 del Trattato CE* (divenuto art. 293 CE), *ai sensi del quale la Convenzione è stata stipulata* (Corte di Giustizia CE, sentenza 13 Luglio 1993, Mulox IBC, C-125/92, *Racc.*, I-4075, punto 10)

La stessa Corte di Giustizia ha, inoltre, ripetutamente affermato che il principio della certezza del diritto costituisce uno degli obbiettivi della Convenzione di Bruxelles (Corte di Giustizia CE, sentenza 20 gennaio 1994, *Owens Bank, C-129/92, I-117, punto 31)* e che questo principio richiede in particolare che le norme di competenza che derogano al principio generale

del *forum rei,* , quali l'art. 5 punto 1, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (Corte di Giustizia CE, sentenza 17 Giugno 1992, Handte, C-261/91, *Racc.*, I-3967, punto 18).

Alla luce della giurisprudenza citata, si deve ritenere che, con la *comunitarizzazione* delle regole di diritto processuale uniforme, già contenute nella Convenzione di Bruxelles, il Legislatore comunitario abbia voluto rafforzare quelle esigenze di certezza e di prevedibilità del diritto processuale europeo.

A comprova del fatto che, certezza del diritto e prevedibilità del foro, costituiscano la *ratio* che ha guidato il legislatore comunitario nell'introduzione della lett. b) dell'art. 5 comma 1, si vedano: il "considerando" n. 3 del regolamento che indica tra gli obbiettivi dell'intervento normativo quello di "unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale" ed il considerando n. 11, per il quale: "Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità".

E' dunque in base alla stessa fonte del diritto comunitario ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia elaborata con riferimento alla di Convenzione di Bruxelles –giusto il richiamato

principio “continuità interpretativa”- che va ricercata l’interpretazione del nuovo art. 5 n. 1 lett b) del Regolamento quale interpretazione autonoma, che serva a semplificare le regole sulla competenza, in ragione di certezza e prevedibilità della loro applicazione.

Il riferimento alla Convenzione di Vienna del 1980, richiamato dall’attore, per quanto suggestivo, non può tuttavia servire ai fini dell’interpretazione del Regolamento.

Essa potrebbe, in astratto, trovare spazio con riguardo alla Convenzione di Bruxelles, che è pur sempre un trattato di diritto internazionale, come tale soggetto alle norme di diritto internazione e quindi anche alla Convenzione di Vienna del 1969 sulla interpretazione dei Trattati e di questa all’art. 31, a mente del quale l’interpretazione del trattato deve essere effettuata tenendo conto di *any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties* , ovvero di ogni altra regola che disciplinando il settore possa incidere nell’ambito di operatività del trattato. Sul punto, si deve tuttavia osservare che la letteratura esclude che si possano utilizzare convenzioni di diritto materiale per interpretare convenzioni di diritto processuale.

Il Regolamento, invece, per quanto sia stato adottato in base alla particolare fonte di competenza comunitaria prevista dall'art. 65 del Trattato CE, inserita con il Trattato di Amsterdam, è pur sempre un atto normativo emanato da un' Istituzione comunitaria, come tale dotato di supremazia rispetto al diritto interno ed a quello convenzionale.

All'interno del diritto comunitario vanno pertanto ricercate la chiavi interpretative del diritto regolamentare.

In definitiva, l'espressione "luogo di consegna" contenuta nell'art. 5 lett. b) del regolamento deve essere interpretata in via autonoma, per rispondere a quelle esigenze di certezza del diritto e di prevedibilità della competenza che ne costituiscono il fondamento.

Nell'ambito di quest'interpretazione autonoma non serve la Convenzione di Vienna che è fonte di diritto materiale uniforme estranea al diritto comunitario.

Né d'altro canto è possibile rinvenire, all'interno del diritto comunitario stesso, una nozione materiale di "consegna della merce nel contratto di compravendita" utile all'attività ermeneutica di tipo "sistematico".

Non resta quindi che l'interpretazione letterale che porta ad individuare il luogo di consegna in quello in cui la merce perviene nella disponibilità materiale del destinatario, luogo che di regola coinciderà con il domicilio del convenuto, in conformità con il considerando numero 11 del regolamento.

Residua un unico dubbio legato al principio di "effettività" della regola, al principio cioè, sancito nel "considerando" n. 12 del Regolamento, in base al quale i "fori alternativi" dovrebbero essere "ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia".

In materia di compravendita di merci da "piazza a piazza", il diritto uniforme della Convenzione di Vienna e la stessa legge italiana suggeriscono che il collegamento tra territorio e luogo di esecuzione delle obbligazioni è dato dalla sede del venditore, dal luogo cioè in cui viene ordinariamente consegnata la merce al vettore ed in cui va pagato il corrispettivo pecuniario.

L'interpretazione autonoma della lettera b). dell'art. 5 numero 1 del Regolamento fa, dunque, sì che il luogo di consegna della merce, stabilito ai fini della competenza giurisdizionale, sarà spesso diverso dal luogo di esecuzione del contratto in base al diritto materiale applicabile.

Tale osservazione, tuttavia, non attiene all'interpretazione del Regolamento che, come sopra chiarito, è guidata da altri canoni ermeneutici ma alla scelta discrezionale del Legislatore comunitario nell'individuazione del "collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia". Tale scelta discrezionale è, però, sottratta al sindacato del giudice.

Nel caso di specie lo Stato membro di consegna della merce è dunque il Regno Unito.

Va pertanto dichiarata l'incompetenza giurisdizionale del giudice italiano a conoscere della controversia.

P.Q.M.

Dichiara l'incompetenza giurisdizionale del giudice italiano a conoscere della controversia.

Rovereto, 28 Agosto 2004

IL GIUDICE

Dott. Luca Perilli